



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni regionali e amministrative **2013**



L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e scrutinio

In allegato:

- A** destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione
- B** casi particolari di espressione del voto
- C** disposizioni in materia di votazione e scrutinio

Parte III

Scrutinio

Effettuare lo scrutinio significa valutare il contenuto delle schede di votazione individuando le schede che contengono voti validamente espressi e quelle che invece contengono voti nulli. L'operazione, pertanto, richiede la conoscenza delle diverse modalità di espressione del voto previste dalle norme vigenti.

Modalità di espressione del voto nelle elezioni regionali

La circoscrizione per l'elezione del presidente della Regione coincide con il territorio regionale. Invece, per l'elezione del consiglio regionale, il territorio della Regione è suddiviso in cinque circoscrizioni elettorali. I partiti o gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano in ciascuna circoscrizione liste di candidati alla carica di consigliere. L'insieme delle liste presentate dallo stesso partito nelle diverse circoscrizioni costituisce il gruppo di liste di quel partito.

Sulla scheda di votazione, è riportato il nominativo di ciascun candidato alla carica di presidente, con il contrassegno (o i contrassegni) che contraddistinguono la sua candidatura. Alla destra del nominativo del candidato presidente sono riportati i contrassegni delle liste, con a fianco lo spazio per esprimere il voto di preferenza.

Il voto può essere espresso in uno dei modi seguenti:

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	<p>Nome e cognome del candidato presidente</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 15px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">X</div> </div> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto; margin-top: 10px;">4</div>	<p>Nome e cognome del candidato presidente</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>	
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div> <p><small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small></p>	

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il candidato alla carica di presidente alla stessa collegato;⁶⁵

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «*Elezione diretta del consiglio regionale*», parte riferita alla lista 1, tab. «*Voti di lista validi . . .*»;
- **voto al candidato presidente collegato alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «*Elezione diretta del presidente della regione*».

⁶⁵ Articolo 25, comma 2, della l.r. 17/2007.

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2 3 4	Nome e cognome del candidato presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto, oltre che sul contrassegno di una lista, anche sul nome del collegato candidato alla carica di presidente;

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio regionale», parte riferita alla lista **1**, tab. «Voti di lista validi . . .»;
- **voto al candidato presidente votato:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della regione».

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2 3 4	Nome e cognome del candidato presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente, senza tracciare alcun segno di voto nello spazio della scheda riservato ai voti di lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido solo per il candidato presidente, anche nel caso di collegamento con una sola lista.⁶⁶ Lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto su uno dei contrassegni che contraddistinguono un candidato alla carica di presidente;⁶⁷

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al candidato presidente votato:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della regione».

⁶⁶ Articolo 25, comma 3, della l.r. 17/2007.

⁶⁷ Articolo 45, comma 2, della l.r. 28/2007.

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivendo, sull'apposita riga alla destra del contrassegno, il nominativo di un candidato appartenente alla lista votata. In questo modo l'elettore esprime un voto valido in favore della lista e del candidato consigliere, che si estende anche al candidato presidente collegato;⁶⁸

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio regionale», parte riferita alla lista **1**, tab. «Voti di lista validi . . .»;
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio regionale», parte riferita alla lista **1**, voti di preferenza candidato Tizio;
- **voto al candidato presidente collegato alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della regione».

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

lo stesso risultato si ottiene scrivendo correttamente il solo voto di preferenza;⁶⁹

⁶⁸ Articolo 25, comma 2, della l.r. 17/2007.

⁶⁹ Articolo 46, comma 2, della l.r. 28/2007.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio regionale», parte riferita alla lista **1**, tab. «Voti di lista validi . . .»;
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio regionale», parte riferita alla lista **1**, voti di preferenza candidato Tizio;
- **voto al candidato presidente collegato alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della regione».

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	Nome e cognome del candidato presidente	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	Nome e cognome del candidato presidente	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div>		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> X </div> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div>		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato presidente votato. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per un candidato alla carica di presidente e per una lista tra loro non collegati (**voto disgiunto**).⁷⁰

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio regionale», parte riferita alla lista **3**, tab. «Voti di lista validi . . .»;
- **voto al candidato presidente votato:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della regione».

⁷⁰ Articolo 25, comma 1, della l.r. 17/2007.

Modalità di espressione del voto nelle elezioni provinciali

La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale. Invece, per l'elezione del consiglio provinciale, il territorio della provincia è suddiviso in tanti collegi quanti sono i consiglieri alla stessa assegnati. I partiti o gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano in ciascun collegio un solo candidato alla carica di consigliere. L'insieme dei candidati presentati da un partito in tutti i collegi della provincia costituisce il gruppo di candidati di quel partito. Questa particolare disciplina comporta che nelle elezioni provinciali l'elettore non può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale.

Sulla scheda di votazione, alla destra del nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia, è riportato il contrassegno del partito con a fianco il nome e il cognome del candidato consigliere presentato da quel partito nel collegio.

Il voto può essere espresso in uno dei modi seguenti:

tracciando un segno di voto sul contrassegno di un gruppo (o indifferentemente sul nominativo di un candidato alla carica di consigliere provinciale). In questo modo l'elettore esprime un voto valido per il gruppo/candidato alla carica di consigliere provinciale e per il candidato alla carica di presidente della provincia allo stesso collegato.⁷¹ Lo stesso risultato si ottiene se l'elettore traccia un segno di voto, oltre che sul contrassegno di un gruppo, anche sul nome del collegato candidato alla carica di presidente della provincia;

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al gruppo 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio provinciale», parte riferita al gruppo 1, tab. «Voti validi al gruppo . . .»;
- **voto al candidato presidente collegato al gruppo 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della provincia».

⁷¹ Articolo 2, comma 5, primo periodo, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10.

Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provinciale)	1	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provinciale)	2	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	3	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente della provincia, senza votare alcun contrassegno di gruppo. In questo modo l'elettore esprime un voto valido solo per il candidato presidente, anche nel caso di collegamento con un solo gruppo;

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al candidato presidente votato:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del presidente della provincia».

Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provinciale)	1	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di presidente della provinciale)	2	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	3	Nome e cognome (candidato alla carica di consigliere provinciale)

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente della provincia e un altro segno di voto sul contrassegno di un gruppo (o sul nominativo di un candidato alla carica di consigliere provinciale) non collegato al candidato presidente votato. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per un candidato alla carica di presidente della provincia e per un gruppo/candidato alla carica di consigliere provinciale tra loro non collegati (**voto disgiunto**).⁷²

⁷² Articolo 2, comma 5, secondo periodo, della l.r. 10/1999.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al gruppo 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio provinciale», parte riferita al gruppo **3**, tab. «Voti validi al gruppo...»;
- **voto al candidato presidente:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del presidente della provincia».

Modalità di espressione del voto nelle elezioni comunali

Sulla scheda di votazione, è riportato il nominativo di ciascun candidato alla carica di sindaco. Alla destra del nominativo del candidato sindaco sono riportati i contrassegni delle liste, con a fianco lo spazio per esprimere il voto di preferenza.

Le modalità di espressione del voto sono le stesse in tutti i comuni. L'unica diversità è rappresentata dalla possibilità, **nei soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, di esprimere un **voto disgiunto**, ossia di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una lista di candidati alla carica di consigliere comunale non collegata al sindaco votato. Pertanto, nelle elezioni comunali il voto può essere espresso in uno dei modi seguenti:

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">Nome e cognome</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Candidato alla carica di sindaco)</p>		<p style="font-size: x-small;">(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">Nome e cognome</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Candidato alla carica di sindaco)</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto 10px auto;"> 2 </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 3 </div>	<p style="font-size: x-small;">(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p> <p style="font-size: x-small;">(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il candidato alla carica di sindaco alla stessa collegato;⁷³

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista **1**, tab. «Voti di lista validi...»;
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco».

⁷³ Articoli 3-bis, comma 4, e 5, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	⊗	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
 	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto, oltre che sul contrassegno di una lista, anche sul nome del collegato candidato alla carica di sindaco;⁷⁴

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del consiglio comunale», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . .»;
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del sindaco».

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
 	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza votare alcun contrassegno di lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido solo per il candidato sindaco, anche nel caso di collegamento con una sola lista;⁷⁵

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezioni dirette del sindaco».

⁷⁴ Articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

⁷⁵ Articolo 3-bis, comma 4, della l.r. 14/1995 e articolo 6, comma 3, del d.P.R. 132/1993.

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)		<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)		<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)		<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivendo, sull'apposita riga alla destra del contrassegno, il nominativo di un candidato appartenente alla lista votata. In questo modo l'elettore esprime un voto valido in favore della lista e del candidato consigliere, che si estende anche al candidato sindaco collegato;⁷⁶

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista **1**, tab. «Voti di lista validi . . .»;
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista **1**, voti di preferenza candidato Tizio;
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco».

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)		<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)		<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)		<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

lo stesso risultato si ottiene scrivendo correttamente il solo voto di preferenza.⁷⁷

⁷⁶ Articoli 3-bis, comma 4, e 6, comma 2, della l.r. 14/1995.

⁷⁷ Articolo 5, comma 1, del d.P.R. 132/1993.

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 1:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista **1**, tab. «Voti di lista validi . . .»;
- **voto a Tizio:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista **1**, voti di preferenza candidato Tizio;
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco».

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 1 </div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
<hr/>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Nome e cognome </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 2 </div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> X </div>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</small>

Solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco votato. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per un candidato alla carica di sindaco e per una lista tra loro non collegati (**voto disgiunto**).⁷⁸

REGISTRAZIONE DEI VOTI

- **voto alla lista 3:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del consiglio comunale», parte riferita alla lista **3**, tab. «Voti di lista validi . . .»;
- **voto al candidato sindaco:**
tabelle di scrutinio «Elezione diretta del sindaco».

Nei **comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti**, la scheda contenente un voto disgiunto è da considerarsi scheda nulla.

⁷⁸ Articolo 5, comma 3, della l.r. 14/1995.

Principi generali dello scrutinio

30. Principio del “favor voti”

Quando nel corso dello scrutinio si presentano casi dubbi, soccorrono alcuni principi generali, il più importante dei quali è quello del “favor voti”, in base al quale la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore.⁷⁹

Naturalmente, tale principio non si applica quando la scheda non è conforme alla legge o non è stata autenticata oppure presenta scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto.

In base al principio del “favor voti”, il voto, anche se non espresso nelle forme tipiche stabilite dalla legge (cfr. i capitoli precedenti sulle modalità di espressione del voto), deve ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, l’elettore non sia riconoscibile e, dall’altro, risulti manifesta la sua volontà (univocità del voto).⁸⁰

31. Principio di non riconoscibilità del voto

Deve essere innanzitutto precisato che i segni che possono invalidare il voto sono soltanto quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che, per essere del tutto estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto, inequivocabilmente dimostrano che l’elettore ha voluto farsi riconoscere.

A titolo esemplificativo, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, **non sono segni di riconoscimento:**⁸¹

- a) mere anomalie del tratto o errori e incertezze grafiche. Ad esempio, il Consiglio di Stato ha considerato valido il voto espresso in sostituzione di uno precedentemente segnato e poi cancellato;
- b) erronee indicazioni del nome del candidato; il voto è da ritenersi valido sempre che l’indicazione errata comunque non ne impedisca l’identificazione;
- c) segni superflui, eccedenti o giustificabili come un’espressione rafforzativa del voto. Ad esempio, il Consiglio di Stato, con un orientamento che per analogia è applicabile anche alle elezioni regionali e provinciali, ha considerato quale segno rafforzativo dell’intenzione dell’elettore di votare per il candidato sindaco, l’irregolarità costituita dalla mancanza di crocesegno sul simbolo della lista elettorale e dalla trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio riservato all’espressione del voto di preferenza;
- d) l’imprecisa collocazione dell’espressione del voto rispetto agli spazi riservati.

Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, **rappresentano invece segni di riconoscimento** idonei ad invalidare il voto:⁸²

- a) il motto “*sei forte*”, riferito al candidato per cui è espressa la preferenza;
- b) la frase “*candidato alla carica di consigliere*” apposta dall’elettore;
- c) le parole “*SI*” oppure “*OK*” scritte sul rigo della preferenza o a fianco del nominativo del candidato.

⁷⁹ Articolo 45, comma 1, della l.r. 28/2007; articoli 64 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

⁸⁰ Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001.

⁸¹ Consiglio di Stato, Sez. V, 3861/2000, 5609/2000, 1897/2001, 6052/2001, 374/2004, 5187/2005, 109/2006.

⁸² Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001, 374/2004, 4933/2005.

32. Principio della univocità del voto

Il voto, per essere ritenuto valido, oltre a non essere riconoscibile, deve anche essere espresso in modo univoco, ossia in maniera tale da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato gruppo o lista o un determinato candidato.

A titolo esemplificativo, **non sono modalità univoche di espressione del voto:**⁸³

- a) il voto espresso per due candidati alla carica di presidente o di sindaco, per due gruppi o liste oppure a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni;
- b) la preferenza espressa indicando il solo cognome di un candidato quando nella stessa lista sono presenti altri candidati con lo stesso cognome;
- c) l'indicazione della sola preferenza per un candidato di una determinata lista espressa a fianco del contrassegno di una lista diversa da quella di appartenenza.

Le operazioni di scrutinio

Dopo le operazioni di riscontro successive alla votazione, l'Ufficio effettua lo scrutinio relativo alle elezioni regionali. In caso di contemporaneità di elezioni, lo scrutinio relativo alle elezioni provinciali e comunali è rinviato alle ore 14.00 del martedì successivo alla votazione.

Il presidente, dopo aver suddiviso i compiti tra i componenti l'Ufficio e designato, mediante sorteggio, lo scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna, dà inizio allo scrutinio.

Nel corso dello scrutinio tutti i componenti l'Ufficio devono essere sempre presenti.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere soltanto gli elettori della sezione e i rappresentanti. Il rappresentante che senza giustificato motivo si allontana dalla sala della votazione è riammesso soltanto dopo che lo scrutinio è stato ultimato.⁸⁴

33. Modalità dello scrutinio

Nel corso dello scrutinio:

- a) è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato nelle tabelle di scrutinio;
- b) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista;
- c) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di presidente o di sindaco;
- d) le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio.

In base alle modalità di cui alle lettere a), b) e c) le schede contenenti voti di preferenza e di lista non possono essere accantonate al momento dello scrutinio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Lo scrutatore designato estrae in successione dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al presidente.

Il presidente legge, in primo luogo, il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente o di sindaco votato e subito dopo, senza soluzione di continuità, il contrassegno del gruppo o della lista votata e il nominativo del candidato alla carica di consigliere al quale eventualmente è attribuita

⁸³ Consiglio di Stato, Sez. V, 539/1954, 1120/2001, 6052/2001.

⁸⁴ Articolo 44, comma 10, della l.r. 28/2007.

la preferenza. Passa quindi la scheda ad un altro scrutatore che la unisce a quelle già scrutinate di uguale espressione.

Gli altri scrutatori e il segretario, contemporaneamente e separatamente, registrano negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio il numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di presidente o di sindaco, da ciascun gruppo o da ciascuna lista e, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere.

Il segretario, durante lo scrutinio, enuncia i voti riportati da ciascun candidato e da ciascuna lista.

Schede bianche, casi di nullità e voti contestati

34. Schede bianche

Sono bianche le schede che, regolarmente autenticate, non contengono alcun segno, né di voto né di altro tipo. Tali schede sono registrate negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 18.** del verbale.

Le schede bianche sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore ⁸⁵, per essere poi inserite nella *Busta 5/b R* (elezioni regionali), nella *Busta 5/ter P* (elezioni provinciali) o nella *Busta 5/ter C* (elezioni comunali).

35. Casi di nullità nelle elezioni regionali

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:

- a) schede nulle;
- b) schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di presidente;
- c) schede contenenti voti di preferenza nulli.

A

Schede nulle

Le schede sono nulle quando:

- presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere (articolo 45, comma 5, lettera a, della legge regionale 28/2007);
- non sono quelle conformi al modello approvato dalla legge o non risultano autenticate (articolo 45, comma 5, lettera b, della legge regionale 28/2007);
- i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato presidente né quale lista circoscrizionale l'elettore ha votato (articolo 45, comma 5, lettera c, della legge regionale 28/2007). Costituiscono, ad esempio, casi tipici: l'aver votato per più di un candidato alla carica di presidente; l'aver votato due liste collegate a diversi candidati alla carica di presidente (senza aver votato per un candidato alla carica di presidente).

Le schede contenenti voti nulli sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio regionale, nel prospetto "*Schede nulle*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 19.** del verbale.

⁸⁵ Articolo 45, comma 7, della l.r. 28/2007.

B**Schede contenenti voti nulli per le liste
e validi per i candidati alla carica di presidente**

Ricorre questo caso quando, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di presidente, non è possibile individuare con certezza per quale lista l'elettore ha votato.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, oltre ad aver tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente, ha tracciato un segno di voto su due o più contrassegni di liste appartenenti a coalizioni diverse.

Lo stesso caso si verifica quando l'elettore, senza aver votato il candidato alla carica di presidente, ha votato più gruppi o più liste collegati al medesimo candidato.⁸⁶

Il voto valido per il presidente viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del presidente. Il voto nullo relativo alle liste viene registrato nella parte finale delle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio regionale, nel prospetto "*Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di presidente*". Il numero complessivo di queste schede viene attestato nel **paragrafo 20.** del verbale.

C**Schede contenenti voti di preferenza nulli**

I casi di nullità del voto di preferenza sono indicati dalla legge. Ai sensi dell'articolo 46, comma 4, della legge regionale 28/2007, sono nulli i voti di preferenza espressi:

- a) in eccedenza alla prima preferenza;
- b) numericamente anziché nominativamente;
- c) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- d) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Mentre la nullità del voto di lista o della scheda determina, in ogni caso, la nullità del voto di preferenza (articolo 45, comma 6, della legge regionale 28/2007), la nullità del voto di preferenza non comporta la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista e del voto in favore del candidato presidente.

Le schede nulle, le schede contenenti un voto valido per il presidente e voti nulli per le liste, le schede contenenti voti di preferenza nulli, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/b R*.

36. Casi di nullità nelle elezioni provinciali

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:⁸⁷

- a) schede nulle;
- b) schede contenenti voti nulli per i gruppi e validi per i candidati alla carica di presidente.

A**Schede nulle**

Le schede sono nulle quando:

- presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;

⁸⁶ Articolo 45, comma 3, della l.r. 28/2007.

⁸⁷ Si vedano anche gli esempi di voto riportati nell'allegato B.

- non sono quelle conformi al modello approvato dalla legge o non risultano autenticate;
- i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato presidente né quale gruppo di candidati alla carica di consigliere l'elettore ha votato. Costituiscono, ad esempio, casi tipici: l'aver votato per più di un candidato alla carica di presidente; l'aver votato due gruppi collegati a diversi candidati alla carica di presidente (senza aver votato per un candidato alla carica di presidente).

La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di presidente rende in ogni caso nullo il voto espresso per i gruppi di candidati alla carica di consigliere.

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio provinciale, nel prospetto "*Schede nulle*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 19.** del verbale.

B

Schede contenenti voti nulli per i gruppi e validi per i candidati alla carica di presidente

Ricorre questo caso quando, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di presidente, non è possibile individuare con certezza per quale gruppo l'elettore ha votato.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, oltre ad aver tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente, ha tracciato un segno di voto su due o più contrassegni di gruppi appartenenti a coalizioni diverse.

Lo stesso caso si verifica quando l'elettore, senza aver votato il candidato alla carica di presidente, ha votato più gruppi collegati al medesimo candidato.⁸⁸

Il voto valido per il presidente viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del presidente. Il voto nullo relativo al gruppo viene registrato nella parte finale delle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio provinciale, nel prospetto "*Schede contenenti voti nulli per i gruppi e validi per i candidati alla carica di presidente*". Il numero complessivo di queste schede viene attestato nel **paragrafo 20.** del verbale.

Le schede nulle e le schede contenenti un voto valido per il presidente e voti nulli per i gruppi sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter P.*

37. Casi di nullità nelle elezioni comunali

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:⁸⁹

- a) schede nulle;
- b) schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco;
- c) schede contenenti voti di preferenza nulli.

A

Schede nulle

Le schede sono nulle quando:

- presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- non sono quelle conformi al modello approvato dalla legge o non risultano autenticate;
- i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato sindaco né quale lista di candidati alla carica di consigliere l'elettore ha votato. Costituiscono, ad esempio, casi tipi-

⁸⁸ Articolo 45, comma 3, della l.r. 28/2007, applicabile in via analogica anche alle elezioni amministrative.

⁸⁹ Si vedano anche gli esempi di voto riportati nell'allegato B.

ci: l'aver votato per più di un candidato alla carica di sindaco; l'aver votato due liste collegate a diversi candidati alla carica di sindaco (senza aver votato per un candidato alla carica di sindaco).

Inoltre, solo nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nei quali non è ammessa l'espressione del "voto *disgiunto*", le schede sono nulle quando contengono un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata.

La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco rende in ogni caso nullo il voto espresso per le liste di candidati alla carica di consigliere.

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "*Schede nulle*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 19.** del verbale.

B

Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco

Ricorre questo caso quando, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di sindaco, non è possibile individuare con certezza per quale lista l'elettore ha votato.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, oltre ad aver tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, ha tracciato un segno di voto su due o più contrassegni di lista appartenenti a gruppi diversi.

Lo stesso caso si verifica quando l'elettore, senza aver votato il candidato alla carica di sindaco, ha votato più liste collegate al medesimo candidato.⁹⁰

Il voto valido per il sindaco viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del sindaco. Il voto nullo relativo alla lista viene registrato nella parte finale delle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "*Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco*". Il numero complessivo di queste schede viene attestato nel **paragrafo 20.** del verbale.

C

Schede contenenti voti di preferenza nulli

Sono nulli i voti di preferenza espressi:⁹¹

- a) in eccedenza al numero di preferenze consentito;
- b) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- c) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

Mentre la nullità del voto di lista o della scheda determina, in ogni caso, la nullità del voto di preferenza, la nullità del voto di preferenza non comporta di per sé la nullità della scheda, la quale rimane valida agli effetti del voto di lista e del voto in favore del candidato sindaco.

Le schede nulle, le schede contenenti un voto valido per il sindaco e voti nulli per le liste, le schede contenenti voti di preferenza nulli, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter C*.

38. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità del voto per i candidati alla carica di presidente o di sindaco, del voto per i gruppi o le liste di candidati alla carica di consigliere e del voto di preferenza.

⁹⁰ Articolo 45, comma 3, della l.r. 28/2007, applicabile in via analogica anche alle elezioni amministrative.

⁹¹ Articolo 57 del d.P.R. 570/1960.

Quando il presidente ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso decide se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto. La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli scrutatori.⁹²

Il numero dei voti contestati viene attestato nel **paragrafo 22.** del verbale.

Nel registrare i voti contestati nelle tabelle di scrutinio si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di presidente o di sindaco oppure due diverse liste di candidati alla carica di consigliere. Inoltre, quando una scheda contiene un voto contestato e non attribuito, per la registrazione nelle tabelle di scrutinio si tenga presente il seguente prospetto:

Contenuto della scheda	Registrazione nelle tabelle di scrutinio
Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di presidente/sindaco e voto valido per un gruppo/lista	Anche il voto espresso nella stessa scheda per il gruppo/lista deve essere considerato contestato e non attribuito
Voto contestato e non attribuito riferito ad un gruppo/lista senza voto per uno dei candidati alla carica di presidente/sindaco	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato presidente/sindaco collegato con il gruppo/lista votato
Voto di preferenza contestato e non attribuito, senza altri segni di voto nella scheda	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato sindaco

Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite:

- elezioni regionali: nella *Busta 5/d R* (Schede contenenti voti contestati e provvisoriamente attribuiti) o nella *Busta 5/e R* (Schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non attribuiti);
- elezioni amministrative: nella *Busta 5/ter P* (elezioni provinciali) o nella *Busta 5/ter C* (elezioni comunali).

Operazioni di controllo dello scrutinio e adempimenti conclusivi

39. Controllo dello scrutinio

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali e comunali, le seguenti operazioni vengono svolte distintamente per ciascun tipo di elezione.

Terminato lo scrutinio, il presidente conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio.

Quindi, accerta che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione (**paragrafo 26.** del verbale).

⁹² Articolo 47, comma 1, della l. r. 28/2007.

Successivamente, il presidente cura la formazione delle buste contenenti gli atti relativi alle operazioni dell'Ufficio e l'invio delle stesse agli altri uffici elettorali competenti.

40. Formazione e invio delle buste nelle elezioni regionali

Il presidente:

- a) raccoglie nella *Busta 5/a R* le schede deteriorate, le schede riconsegnate non autenticate oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/b R* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il presidente, le schede contenenti voti di preferenza nulli e le carte relative ai reclami;
- c) raccoglie nella *Busta 5/d R* le schede contenenti voti contestati attribuiti e nella *Busta 5/e R* le schede contenenti voti contestati non attribuiti;
- d) inserisce nella *Busta 5/c R* le buste *5/d* e *5/e*, con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso)
- e) inserisce nella *Busta 5 R* le buste *5/a*, *5/b* e *5/c*, insieme ad un esemplare del verbale;
- f) raccoglie nella *Busta 6 R* le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero);
- g) inserisce nella *Busta 7 R* il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore. La *Busta 5 R* e la *Busta 6 R* sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio centrale regionale.

41. Formazione e invio delle buste nelle elezioni provinciali

Il presidente:

- a) raccoglie nella *Busta 5/bis P* le schede deteriorate, le schede riconsegnate non autenticate oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/ter P* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per i gruppi e validi per il presidente, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti, una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e le carte relative ai reclami;
- c) inserisce nella *Busta 5 P* le buste *5/bis* e *5/ter*, insieme ad un esemplare del verbale;
- d) raccoglie nella *Busta 6 P* le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero);
- e) inserisce nella *Busta 7 P* il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore. La *Busta 5 P* e la *Busta 6 P* sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio elettorale circoscrizionale.

42. Formazione e invio delle buste nelle elezioni comunali

Il presidente:

- a) raccoglie nella *Busta 5/bis C* le schede deteriorate, le schede riconsegnate non autenticate oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/ter C* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per